

REGOLAMENTO (CE) N. 1036/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in ordine alle date limite per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

- (1) considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, istituisce un regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso;
- (2) considerando che a norma dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁴⁾ il regime da esso instaurato si applica al regime di sostegno a favore dei produttori di riso istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95;
- (3) considerando che è opportuno specificare, ai fini di una corretta e permanente applicazione del sistema integrato al regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso, le date limite per la presentazione delle domande nonché alcune modifiche di queste ultime negli Stati membri produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è corredato dal comma seguente:

«Nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso, di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95, la data fissata dallo Stato membro non può essere successiva al 31 maggio che precede il raccolto e per il Portogallo e la Spagna tale data non può essere successiva al 30 giugno che precede il raccolto.»

b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso, di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95, alla domanda di aiuto "superfici" possono essere apportate talune modifiche purché le autorità competenti le ricevano non oltre le date di cui al paragrafo 2, terzo comma del presente articolo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

*Per il Consiglio**Il presidente*

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ GU C 160 del 27.5.1998, pag. 17.⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4).⁽⁴⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1).